

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BCC FELSINEA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DAL 1902 - SOCIETÀ COOPERATIVA

Sede Legale e amministrativa: Via Caduti di Sabbiano, 3 – 40068 San Lazzaro di Savena (BO)

Tel.: +39 051 6037111 - Fax: +39 051 6037291

Email: info@bccfelsinea.it Sito internet: www.bccfelsinea.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Bologna n. 16539

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 679 - cod. ABI 08472

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A145244

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano Spa

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

Aderente ai Fondi di Garanzia dei Depositanti e Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia (D.Lgs. 415/96).

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Caratteristiche

La fideiussione specifica è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce il pagamento di un debito che un altro soggetto (debitore principale) ha nei confronti della Banca, derivante da una specifica operazione di finanziamento.

Quando più fideiussori garantiscono il medesimo debito, gli stessi rispondono in via solidale fra loro e con il debitore principale, salvo diversa specifica pattuizione.

La fideiussione può essere rilasciata pro quota, con o senza vincolo di solidarietà.

Con il rilascio di una fideiussione *pro-quota con vincolo di solidarietà*, una pluralità di fideiussori garantisce alla banca l'adempimento di obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore principale dividendosi, in base a quote indicate nell'atto di garanzia e con vincolo di solidarietà tra loro, il rischio di insolvenza del debitore principale medesimo. Nel caso di inadempimento di uno dei fideiussori la quota dell'insolvente viene ripartita tra i restanti fideiussori in proporzione alla quota da ciascuno rispettivamente garantita.

Con il rilascio di una fideiussione *pro-quota senza vincolo di solidarietà*, una pluralità di fideiussori garantisce alla banca l'adempimento di obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore principale dividendosi, in base a quote indicate nell'atto di garanzia e senza vincolo di solidarietà tra loro, il rischio di insolvenza del debitore principale medesimo. Nel caso di inadempimento di uno dei fideiussori la quota dell'insolvente non viene ripartita a carico dei restanti fideiussori.

Questa garanzia è di natura personale, per cui il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore garantito.

Principali rischi (generici e specifici):

Gli effetti della fideiussione si producono anche se il debitore principale non è a conoscenza dell'esistenza della stessa.

La fideiussione si estingue all'estinguersi dell'obbligazione principale, pertanto i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore principale.

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- il pagamento da parte del fideiussore di quanto dovuto dall'obbligato principale, nei limiti dell'importo predeterminato nel contratto, con facoltà di regresso nei confronti dell'obbligato principale; tale responsabilità si trasferisce anche agli eredi del fideiussore.

- la possibilità per il fideiussore di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dall'obbligato principale risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

CONDIZIONI ECONOMICHE

TASSI

INTERESSI APPLICATI IN CASO DI INADEMPIMENTO DEL GARANTITO (DEBITORE PRINCIPALE)

In caso di inadempimento del garantito (debitore principale), al fideiussore sono applicati interessi nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del garantito.

SPESE DI TRASPARENZA

STAMPA INFORMATIVA PRECONTRATTUALE	€ 0,00
STAMPA ELENCO CONDIZIONI	€ 0,00
INVIO DOCUMENTAZIONE PERIODICA	POSTA: € 0,94 CASELLARIO ELETTRONICO: € 0,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

INVIO DOCUMENTAZIONE VARIAZIONI	€ 0,00
---------------------------------	--------

SERVIZI VARI - spese e commissioni

Spese per ricerca e copia (per singolo documento) – spese di spedizione escluse	€ 7,00 Archivio cartaceo in house € 9,00 Archivio cartaceo c/o outsourcer € 3,00 Archivio elettronico
Rifusione spese (ammortamenti, duplicati titoli, solleciti di pagamento, informazioni clientela, referenze bancarie, certificazione interessi...) con comunicazione costo presunto al cliente prima dell'esecuzione del lavoro	Da € 5,00 a € 50000 (per ulteriori approfondimenti e specifiche fare riferimento al foglio informativo degli Incassi e Pagamenti)
IMPOSTE E TASSE PRESENTI E FUTURE	nella misura tempo per tempo legislativamente prevista e a carico del cliente
RECUPERO SPESE VIVE	recupero integrale, nella misura effettivamente sostenuta o reclamata da terzi, secondo le vigenti normative

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Non è prevista l'applicazione di alcuna spesa o commissione a carico del fideiussore.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Nel caso in cui il credito sia concesso a tempo indeterminato, il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata inviata presso la sede legale o presso lo sportello dove è radicato il rapporto garantito. Il recesso diviene efficace trascorsi 4 giorni lavorativi successivi al giorno di ricevimento della lettera raccomandata.

In caso di recesso il fideiussore risponde sia delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui il recesso diviene efficace sia di quelle che venissero a sorgere successivamente, ma in dipendenza di rapporti esistenti al momento in cui è divenuto efficace il recesso.

Il fideiussore, nel caso in cui il credito garantito sia a tempo determinato, non può recedere, se non per giusta causa, dalla garanzia, che rimane efficace fino al completo pagamento del debito garantito.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

30 (trenta) giorni lavorativi successivi al ricevimento della comunicazione di recesso da parte del fideiussore.

Entro tale termine la banca comunica per iscritto la presa d'atto al fideiussore receduto, indicando l'eventuale debito in essere al momento in cui è divenuto efficace il recesso e per il quale il fideiussore continua a rispondere.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca

BCC FELSINEA

Ufficio Reclami

Via Caduti di Sabbiuno n. 3 – CAP 40068 – San Lazzaro di Savena (Bo)

Fax: 051 6037291

e-mail: legale@bccfelsinea.it

pec: legale@pec.bccfelsinea.it

Per i soli servizi di pagamento, l'Ufficio Reclami risponde entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. Se, in situazioni eccezionali e per motivi indipendenti dalla sua volontà, l'Ufficio Reclami non può rispondere, lo stesso invia

al cliente una risposta interlocutoria indicando le ragioni del ritardo e il termine entro cui il cliente riceverà la risposta definitiva, che non potrà comunque essere superiore a 35 giornate lavorative. Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario o per il suo tramite il predetto termine è ridotto a 10 giornate lavorative dal ricevimento della richiesta di rimborso. In questi casi, la Banca rimborserà entro tale termine l'intero importo dell'operazione di pagamento ovvero fornirà una giustificazione per il rifiuto del rimborso medesimo.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini predetti può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la Banca, il Cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it .

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il Cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale

In ogni caso il cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Fideiussione	lettera in forza della quale il fideiussore garantisce la banca circa l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Fideiussore	è la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca, obbligandosi, solidalmente insieme al debitore principale, a garantire il pagamento di quest'ultimo alla banca.
Importo massimo garantito	è la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale.
Interessi di mora	importo che il fideiussore deve corrispondere in caso di suo ritardo nel pagamento di quanto da lui dovuto in qualità di garante.
Obbligato principale	è la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca.
Regresso	è il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca.
Reviviscenza della garanzia	consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio con sentenza) inefficaci o annullati o revocati.
Solidarietà fra fideiussori	è il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo.